

N. 06357/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09420/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 9420 del 2013, proposto da:

Valentina Copat, Dora Di Marco, Maria Teresa Petti, Giuseppe Sanfilippo Chiarello, rappresentati e difesi dagli avv. Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Barbara Borriero, Andrea Moneta, Debora Petrocelli, n.c.g.;

per l'annullamento:

- del provvedimento n. 25010 del 6 settembre 2013 emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con il quale è stato comunicato alla ricorrente Valentina Copat l'avvio del procedimento di esclusione a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043 – A050) e/o ambito 9 (A051 – A052) di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;
- del provvedimento prot. n. 28304 del 27 settembre 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla ricorrente Valentina Copat la “*non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012*”;
- del provvedimento n. 25010 del 6 settembre 2013 emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con il quale è stato comunicato alla ricorrente Dora Di Marco l'avvio del procedimento di esclusione a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043 – A050) e/o ambito 9 (A051 – A052) di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;
- del provvedimento prot. n. 28304 del 27 settembre 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla ricorrente Dora Di Marco la “*non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012*”;
- del provvedimento n. 25010 del 6 settembre 2013 emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con il quale è stato comunicato alla ricorrente Maria Teresa Petti l'avvio del procedimento di esclusione a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043 – A050) e/o ambito 9 (A051 – A052) di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;

- del provvedimento prot. n. 28304 del 27 settembre 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata alla ricorrente Maria Teresa Petti la *“non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012”*;
- del provvedimento n. 25597 dell'11 settembre 2013 emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con il quale è stato comunicato al ricorrente Giuseppe Sanfilippo Chiarello l'avvio del procedimento di esclusione a seguito della domanda prodotta dalla stessa per la partecipazione alle procedure concorsuali ambito 4 (A043 – A050) e/o ambito 9 (A051 – A052) di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;
- del provvedimento prot. n. 28304 del 27 settembre 2013 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V, con cui è stata confermata al ricorrente Giuseppe Sanfilippo Chiarello la *“non ammissione alle prove orali e, quindi, l'esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2 del DDG. 82/2012”*;
- della nota prot. n. 16668 del 24 giugno 2013 emessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stata disposta la pubblicazione all'albo istituzionale *on-line* dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'ambito disciplinare 9 – classi di concorso A043 e A050;
- dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio V- D.D.G. 82/2012 – ambito disciplinare 4 e 9 – classi di concorso A043 e A050 nella parte in cui non include i ricorrenti;
- del Decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per

titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento ai requisiti di ammissione ivi previsti ed altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;

- delle graduatorie finali provvisorie e/o definitive, anche non conosciute o non ancora emesse, nella parte in cui non includono i ricorrenti;

- del diniego, anche tacito, all'inclusione di parte ricorrente nelle graduatorie finali del concorso;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di sostenere, attraverso la fissazione di una data suppletiva, la successiva prova orale così come prevista dal bando di concorso, innanzi ad una commissione esaminatrice formata da componenti diversi rispetto a quelli che hanno concorso a valutare la prova orale degli altri candidati del concorso in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Rilevato che il difensore del ricorrente Giuseppe Sanfilippo Chiarello, anche con dichiarazione resa alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, ha chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

- Rilevato, ancora, che il ricorrente Giuseppe Sanfilippo Chiarello, ammesso con riserva alla prova orale del concorso, ha superato tale prova ed è stato pertanto collocato nella graduatoria finale di merito;

- Ritenuto pertanto che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, il Collegio deve autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento

di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), intercolocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi dei pubblici elenchi di cui all'art.16 *ter* di cui alla legge 228/12.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine', Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)